



Regolamento di *Internal Dealing*

Regolamento di Internal Dealing

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12 luglio 2018

Indice:

- Premessa
- Definizioni
- Operazioni effettuate dalle Persone Rilevanti

Allegati: A e B

PREMESSA

In applicazione e ai sensi:

- dell'art. 19 del Regolamento n. 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (“**MAR**”);
- del Regolamento delegato 522/2016/UE della Commissione riguardo l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (“**Regolamento Delegato 522**”);
- del Regolamento di esecuzione 523/2016/UE della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (“**Regolamento Delegato 523**”);
- del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (“**TUF**”);
- degli articoli 152-*quinquies*.1 e seguenti del Regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche (il “**Regolamento Emittenti**”);

il Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A., nella riunione del 12 luglio 2018 ha approvato una nuova edizione del “Regolamento di Internal Dealing” (di seguito “**Regolamento**” o “**Procedura**”), approvato nella riunione del 12 dicembre 2016, come successivamente modificato.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni previste in materia dal MAR, dal Regolamento Emittenti e dalle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari nazionali ed europee *pro tempore* vigenti.

DEFINIZIONI

Amministratore Delegato	L'amministratore delegato della Società in carica.
Azioni	Le azioni ordinarie della Società.
Azionisti Rilevanti	Indicano coloro che detengono una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.
Closed Period	<p>Il periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo (i) le regole del mercato regolamentato, nel quale le azioni della Società sono ammesse alla negoziazione, (ii) il diritto italiano; o (iii) eventuali richieste di Consob.</p> <p>Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui sia vietato o limitato il compimento di tutte o alcune Operazioni Rilevanti, come <i>infra</i> definite, per il periodo di tempo ritenuto necessario, previa comunicazione della data di inizio e di fine del periodo in questione ai soggetti interessati.</p>
Consiglio di Amministrazione	Il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.
Data di Esecuzione	<p>Indica la data in cui si producono gli effetti della Operazione del Soggetto Rilevante e/o dell'Operazione dell'Azionista Rilevante, a seconda dei casi, e pertanto, a titolo esemplificativo, il giorno in cui:</p> <ul style="list-style-type: none">a) è stata data esecuzione al contratto di acquisto, vendita o scambio, anche a titolo gratuito, di prestito titoli o riporto;b) è stata eseguita l'assegnazione degli Strumenti Finanziari spettanti a seguito dell'esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, nonché dell'esercizio della facoltà di conversione connessa a obbligazioni convertibili, anche <i>cum warrants</i>;c) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale;d) è stato eseguito il pagamento del corrispettivo in caso di adesione a offerte pubbliche di acquisto, vendita o scambio di Azioni. <p>Per quanto riguarda le operazioni condizionali, la data di esecuzione sorge quando si verifica o si verificano la condizione o le condizioni previste, ossia quando l'operazione in questione ha effettivamente luogo.</p>
Dipendenti	I dipendenti della Società non compresi tra i Soggetti Rilevanti.
Gruppo	La Società e le sue eventuali Società Controllate.
Informazione/i Privilegiata/e	Informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o gli Strumenti Finanziari della

stessa che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari della Società.

In particolare, si deve intendere quale informazione avente “carattere preciso” quella che:

- a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Inoltre, per “informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari” è da intendersi l'informazione che, probabilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

**Informazione/i
Rilevante/i**

Ogni informazione o notizia non ancora qualificabile come Informazione Privilegiata che la Società ritiene rilevante, in quanto relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente la Società stessa e che può, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata.

**Persone Strettamente
Associate ai Soggetti
Rilevanti**

Indicano:

- a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi della disciplina vigente;
- b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
- c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione del Soggetto Rilevante;
- d) le persone giuridiche, i *trust* o le società di persone: (i) le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere (a) (b) e (c) che precedono, o (ii) che siano direttamente o indirettamente controllati da un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui alle lettere (a) (b) e (c) che precedono, o (iii) che siano costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alle lettere (a) (b) e (c) che precedono, o (iv) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alle lettere (a) (b) e (c) che precedono.

Persone Associate Rilevanti	Strettamente agli Azionisti	<p>Indicano:</p> <p>a) il coniuge non separato legalmente;</p> <p>b) i figli, anche del coniuge, a carico ai sensi del diritto italiano;</p> <p>c) i genitori, i parenti e gli affini che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno;</p> <p>d) le persone giuridiche, i trust o le società di persone: (i) la cui funzione di gestione sia esercitata da un Azionista Rilevante e/o da una delle persone indicate ai punti (a), (b) e (c); (ii) direttamente o indirettamente controllati da un Azionista Rilevante o da una delle persone indicate ai punti (a), (b) e (c); (iii) costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate ai punti (a), (b) e (c); o (iv) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate ai punti (a), (b) e (c).</p>
Persone/a Rilevanti/e		I Soggetti Rilevanti, le Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti, gli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate agli Azionisti Rilevanti.
Presidente del Consiglio di Amministrazione		Il presidente del consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.
Regolamento Emittenti		Il Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.
MAR		Il Regolamento n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato
SDIR		Indica il servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata autorizzata dalla CONSOB di cui agli articoli 65 e seguenti del Regolamento 11971/1999, che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e alla CONSOB.
Società		Unieuro S.p.A., società di diritto italiano, iscritta nel registro delle imprese di Forlì-Cesena, n. REA 177115, Codice fiscale e P. IVA 00876320409 e sede sociale in Forlì, via Schiaparelli, n. 31.
Società Controllata/e		Le eventuali società controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 93 del TUF.
Soggetto Preposto		Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti individuato nell' <i>Investor Relator</i> .
Soggetti Rilevanti		<p>Indicano:</p> <p>a) i componenti dell'organo di amministrazione o di controllo della Società;</p> <p>b) i dirigenti che pur non essendo membri degli organi di amministrazione o controllo della Società, abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni che possano incidere</p>

sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società, come di volta in volta nominativamente individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società o dal/dai soggetto/i da questo delegato/i; di tale individuazione sarà fornita immediata comunicazione al Soggetto Preposto.

- c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui ai punti a) e b) in una società controllata direttamente o indirettamente dalla Società se il valore contabile di tale partecipazione rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

**Strumenti Finanziari
Collegati**

Ogni prodotto finanziario il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno strumento finanziario (ivi inclusi i derivati) e, in particolare:

- a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni;
- b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;
- c) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni indicati dall'art. 1, comma 3, del TUF;
- d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni;
- e) le azioni non quotate emesse da eventuali Società Controllate, quando il valore contabile della partecipazione nella Controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale della Società, come risulta dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui ai punti da a) a d) ad esse collegate.

**Strumenti Finanziari
Derivati**

Ogni strumento finanziario definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE e citato nell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, dello stesso.

TUF

Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

OPERAZIONI EFFETTUATE DALLE PERSONE RILEVANTI (“INTERNAL DEALING”)

1. Operazioni assoggettate a obblighi di comunicazione.

1.1 Operazioni dei Soggetti Rilevanti assoggettate a obblighi comunicazione

1.1.1 Ai sensi del presente Regolamento, le operazioni che i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti sono tenuti a notificare ai sensi del successivo articolo 2 (le “Operazioni dei Soggetti Rilevanti”) concernono:

- (i) le Azioni,
- (ii) gli strumenti finanziari di debito;
- (iii) gli strumenti finanziari derivati collegati agli strumenti finanziari sub (i) e (ii); e
- (iv) gli altri strumenti finanziari collegati agli strumenti finanziari sub (i) e (ii);

e includono:

- (a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata ad esso, restando inteso che non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari o altra garanzia analoga in connessione con il deposito titoli di tali strumenti finanziari, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- (b) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata ad esso, anche se esercitata discrezionalmente;
- (c) le operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE in cui (i) il contraente dell’assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata ad esso, (ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi o eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione;
- (d) l’acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- (e) l’accettazione o l’esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a Dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall’esercizio di un diritto di opzione;
- (f) l’adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l’esercizio di tali contratti;
- (g) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- (h) l’adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società;
- (i) l’acquisizione, la cessione o l’esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;
- (j) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un’emissione di titoli di credito;
- (k) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell’emittente interessato, compresi i *credit default swap*;

- (l) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- (m) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- (n) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- (o) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- (p) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- (q) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata ad esso, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- (r) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata ad esso;
- (s) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Ai fini delle lettere da (o) a (q), non è necessario notificare le operazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito della Società di cui a dette lettere se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- (i) lo strumento finanziario oggetto dell'operazione è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- (ii) lo strumento finanziario oggetto dell'operazione fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
- (iii) lo strumento finanziario oggetto dell'operazione è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Associata ad esso non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle Azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le Azioni o gli strumenti di debito superino le soglie di cui ai punti (i) o (ii) che precedono.

1.1.2 Non sono soggette agli obblighi di comunicazioni di cui alla presente Procedura le Operazioni dei Soggetti Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00) nell'arco di un anno civile ⁽¹⁾. Tali obblighi di comunicazione si applicano invece a tutte le operazioni compiute successivamente al raggiungimento di tale importo nell'arco di un anno civile.

⁽¹⁾ Nel calcolo della soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione e notifica di cui al successivo articolo 2 si tiene conto: - degli strumenti finanziari oggetto di contratti di compravendita, permuta, prestito titoli e riporto; - dell'esercizio del diritto di opzione a fronte di piani di *stock option*; - della cessione di Azioni acquisite a fronte di piani di *stock option* e di *stock grant*; - delle Azioni rivenienti dall'esercizio degli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni di cui ai punti a), b), c) ed e) della relativa definizione; - delle Azioni rivenienti dall'esercizio di diritti di opzione, anche acquistati da terzi, in relazione ad aumenti

1.2 Operazioni degli Azionisti Rilevanti assoggettate a obblighi comunicazione

1.2.1 Ai sensi del presente Regolamento, le operazioni che gli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate agli Azionisti Rilevanti sono tenuti a notificare ai sensi del successivo articolo 2 (le “**Operazioni degli Azionisti Rilevanti**” e, congiuntamente alle Operazioni dei Soggetti Rilevanti, le “**Operazioni Rilevanti**”) includono l’acquisto, la vendita, la sottoscrizione e lo scambio delle Azioni e degli strumenti finanziari collegati alle Azioni, per tali intendendosi: (a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni, (b) gli strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni o scambiabili con esse, (c) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni di cui all’articolo 1, comma 3, TUF e (d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni.

1.2.2 Non sono soggette agli obblighi di comunicazioni di cui alla presente Procedura:

- (i) le Operazioni degli Azionisti Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00) entro la fine dell’anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 20.000,00 (ventimila/00) entro la fine dell’anno civile. Si precisa che per gli strumenti finanziari collegati alle Azioni l’importo è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti;
- (ii) le operazioni effettuate tra l’Azionista Rilevante e le Persone Strettamente Associate all’Azionista Rilevante.

2. Soggetto Preposto e obblighi di comportamento delle Persone Rilevanti

2.1 Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti è individuato nell’*Investor Relator* (il “**Soggetto Preposto**”).

2.2 Il Soggetto Preposto, anche per mezzo dei propri delegati, predispone ed aggiorna l’elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti, delle Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate agli Azionisti Rilevanti e porta a conoscenza di tutte le Persone Rilevanti la presente Procedura, trasmettendo loro una copia della stessa.

2.3 Una volta ricevuta la Procedura, i Soggetti Rilevanti e gli Azionisti Rilevanti tempestivamente: (a) sottoscrivono una dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione, redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1 allegato alla presente Procedura, attestante altresì l’impegno a rendere noti alle Persone Strettamente Associate ad essi gli obblighi di comunicazione, rispettivamente, delle Operazioni dei Soggetti Rilevanti e delle Operazioni degli Azionisti Rilevanti, nonché a far sì che le Persone Strettamente Associate

di capitale della Società e delle società di cui al punto e) della definizione di Strumento Finanziario Collegato (se applicabile) liberati in denaro o con conferimenti in natura; - della negoziazione di obbligazioni convertibili in Azioni; - degli strumenti finanziari trasferiti tra Soggetti Rilevanti nonché tra Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti non riconducibili al Soggetto Rilevante controparte; - delle operazioni sugli strumenti finanziari oggetto di patti parasociali.

Il controvalore nozionale degli Strumenti Finanziari Derivati e dei *covered warrants* è calcolato come il prodotto tra il numero di attività sottostanti allo strumento finanziario e il relativo prezzo ufficiale rilevato il giorno di esecuzione delle Operazioni Rilevanti dei Soggetti Rilevanti.

Nel calcolo della soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione e notifica di cui al successivo articolo 2: (i) il valore delle operazioni eseguite dalle Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti non deve essere sommato al valore delle operazioni eseguite da questi ultimi; (ii) non è ammessa la compensazione tra gli importi afferenti ad incassi e pagamenti connessi alle Operazioni dei Soggetti Rilevanti; e (iii) nel caso in cui l’operazione in questione è eseguita in una valuta diversa dall’euro o il valore dell’attività sottostante è espresso in una valuta diversa dall’euro, si considera il cambio del giorno in cui l’operazione è eseguita.

ad essi facciano tutto quanto necessario per permettere il puntuale adempimento di tali obblighi; (b) provvedono tempestivamente ad inviare tale dichiarazione al Soggetto Preposto, tramite uno dei mezzi previsti nel successivo articolo 2.4.

2.4 I Soggetti Rilevanti e gli Azionisti Rilevanti sono tenuti a comunicare alla Società le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti compiute da essi stessi e dalle relative Persone Strettamente Associate, nel rispetto di quanto previsto, rispettivamente, dai successivi articoli 2.7.2 e 2.8.2, tramite, alternativamente:

- i. consegna *brevi manu* della comunicazione indirizzata al Soggetto Preposto presso la sede legale della Società; ovvero
- ii. trasmissione della comunicazione indirizzata al Soggetto Preposto via posta elettronica certificata (in formato *pdf*) al seguente indirizzo: *Investor.relations@unieuro.com*.

2.5 Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante o Azionista Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche con riferimento alle relative Persone Strettamente Associate, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante o l'Azionista Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della presente Procedura.

2.6 Nello svolgimento degli adempimenti connessi con la propria funzione il Soggetto Preposto si avvale della funzione Legale o di altri soggetti appositamente incaricati dal Soggetto Preposto.

2.7 Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti nei confronti della Consob, della Società e del pubblico

2.7.1 Ai sensi della normativa applicabile:

- (i) i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate ad essi sono tenuti a notificare alla Consob e alla Società le Operazioni dei Soggetti Rilevanti condotte per loro conto entro 3 giorni lavorativi secondo il calendario nazionale (con esclusione, dunque, di sabati, domeniche e feste nazionali) (i “**Giorni Lavorativi**”) dopo la Data di Esecuzione dell’Operazione dei Soggetti Rilevanti, mediante compilazione, sottoscrizione e invio del modulo riportato nell’Allegato B, con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti;
- (ii) la Società provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del punto (i) che precede siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre 3 Giorni Lavorativi dopo la Data di Esecuzione dell’Operazione del Soggetto Rilevante, con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

2.7.2 Al fine di assicurare l’adempimento dei predetti obblighi di legge di cui al precedente articolo 2.7.1, ai sensi della presente Procedura, i Soggetti Rilevanti dovranno comunicare alla Società le Operazioni dei Soggetti Rilevanti effettuate dagli stessi o dalle Persone Strettamente Associate ad essi riconducibili mediante compilazione, sottoscrizione e invio del modulo riportato nell’Allegato B, entro 1 Giorno Lavorativo dopo la Data di Esecuzione dell’Operazione del Soggetto Rilevante, indirizzandolo al Soggetto Preposto, tramite uno dei mezzi previsti nel precedente articolo 2.4.

2.7.3 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 2.7.1, i Soggetti Rilevanti potranno fare richiesta alla Società di provvedere direttamente per loro conto alla comunicazione delle Operazioni dei Soggetti Rilevanti alla Consob. In tal caso, la Società provvederà ad adempiere, per conto dei Soggetti Rilevanti, all’obbligo di comunicazione nei confronti della Consob di cui al suddetto paragrafo 2.7.1 nei termini ivi indicati, mediante trasmissione delle informazioni ricevute dal Soggetto Rilevante ai sensi e nei termini del precedente articolo 2.7.2, con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

2.7.4 La Società provvederà a informare il mercato delle notifiche ricevute, come indicato nell'articolo 2.7.1 che precede, mediante invio del modulo di cui all'Allegato B, mediante trasmissione al meccanismo di stoccaggio autorizzato e pubblicazione sul proprio sito internet in una apposita sezione "Internal Dealing" oltre che con le eventuali ulteriori modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

2.8 Obblighi informativi degli Azionisti Rilevanti nei confronti della Consob, della Società e del pubblico

2.8.1 Ai sensi della normativa applicabile, gli Azionisti Rilevanti sono tenuti a comunicare le Operazioni degli Azionisti Rilevanti compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Associate ad essi entro la fine del 15° giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione degli Azionisti Rilevanti, mediante compilazione, sottoscrizione e invio del modulo riportato nell'Allegato C:

- (i) alla Consob tramite: (a) telefax al numero 06.84.77.757 ovvero via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (nel caso in cui l'Azionista Rilevante sia soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it o con le altre modalità stabilite dalla Consob; o (b) la procedura utilizzata dalla Società ai sensi dell'articolo 65-*septies* del Regolamento Emittenti per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, in presenza di un accordo in tal senso con la Società stessa.
- (ii) al pubblico: (a) tramite l'invio a 2 agenzie di stampa, o (ii) avvalendosi di uno SDIR, o (c) se effettuate dalla Società per loro conto, ove appositamente concordato con la Società stessa, tramite l'invio del modulo di cui all'Allegato C in formato pdf con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

2.8.2 Gli Azionisti Rilevanti potranno fare richiesta alla Società di provvedere direttamente per loro conto alla comunicazione delle Operazioni degli Azionisti Rilevanti alla Consob e al mercato. In tal caso, gli Azionisti Rilevanti, ai sensi della presente Procedura, dovranno comunicare alla Società le Operazioni degli Azionisti Rilevanti effettuate dagli stessi o dalle Persone Strettamente Associate ad essi riconducibili mediante compilazione, sottoscrizione e invio del modulo riportato nell'Allegato C, entro la fine del 14° giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione degli Azionisti Rilevanti, indirizzandolo al Soggetto Preposto, tramite uno dei mezzi previsti nell'articolo 2.4. La Società provvederà ad adempiere, per conto degli Azionisti Rilevanti, all'obbligo di comunicazione nei confronti della Consob e del mercato di cui al precedente articolo 2.8.1, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dagli Azionisti Rilevanti, mediante trasmissione delle stesse ai sensi e con le modalità indicati, rispettivamente, dai precedenti articoli 2.7.3 e 2.7.4.

3. Closed Period

3.1 Durante ciascun *Closed Period* è fatto divieto ai soli Soggetti Rilevanti di effettuare, per conto proprio oppure di terzi, direttamente o per interposta persona, Operazioni dei Soggetti Rilevanti

3.2 In deroga a quanto previsto da precedente articolo 3.1, il Consiglio di Amministrazione o eventuali soggetto/i delegati possono consentire ai Soggetti Rilevanti il compimento di Operazioni dei Soggetti Rilevanti, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel corso dei *Closed Period* nei seguenti casi:

- a) nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, da valutare caso per caso, quali, a titolo esemplificativo, gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di Azioni, che la Società valuterà in conformità all'articolo 8 del Regolamento Delegato 522; ed altresì
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle Operazioni dei Soggetti Rilevanti condotte contestualmente o in relazione ad eventuali piani di partecipazione azionaria dei

dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora Operazioni dei Soggetti Rilevanti in cui l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni, ivi incluso nei casi previsti dall'articolo 9 del Regolamento Delegato 522.

3.3 Nei casi di cui al precedente paragrafo 3.2, lett. a), il Soggetto Rilevante interessato a beneficiare dell'esenzione dovrà adeguatamente motivare per iscritto nei confronti della Società l'operazione oggetto della richiesta, descrivendone la natura e l'eccezionalità delle circostanze nonché dimostrando che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *Closed Period*.

3.4 Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo.

3.5 Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, il Consiglio di Amministrazione valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante:

- a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del *Closed Period* che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari della Società.

Qualora sussistano ragioni per cui è opportuno che la valutazione di cui al presente punto 3.5 non venga effettuata dal Consiglio di Amministrazione, la stessa sarà effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, se quest'ultimo è il Soggetto Rilevante interessato a beneficiare dell'esenzione, dall'Amministratore Delegato.

3.6 Nei casi di cui al precedente paragrafo 3.2, lett. b), il Consiglio di Amministrazione ha il diritto di autorizzare il Soggetto Rilevante a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un *Closed Period* in talune circostanze e, in particolare, nel caso in cui:

- a) al Soggetto Rilevante erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (i) il piano per i Dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
 - (ii) il Soggetto Rilevante non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
- b) al Soggetto Rilevante erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il *Closed Period*, a condizione che (i) sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi; e (ii) l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna Informazione Privilegiata;
- c) il Soggetto Rilevante esercita opzioni o *warrant* o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa in un *Closed Period*, e

vende gli strumenti finanziari acquisiti a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (i) il Soggetto Rilevante notifica alla Società la propria decisione di esercitare le opzioni, i *warrant* o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
 - (ii) la decisione del Soggetto Rilevante è irrevocabile;
 - (iii) il Soggetto Rilevante è stato preventivamente autorizzato dalla Società;
- d) il Soggetto Rilevante acquisisce strumenti finanziari della Società nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- (i) il Soggetto Rilevante ha aderito al piano prima del *Closed Period*, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - (ii) il Soggetto Rilevante non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il *Closed Period*;
 - (iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il *Closed Period*, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel *Closed Period*;
- e) il Soggetto Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- f) il Soggetto Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi a strumenti finanziari e la data finale di tale acquisizione è compresa nel *Closed Period*, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale soggetto dimostri alla Società i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e la Società accetti la spiegazione fornita.

4. Sanzioni

4.1 In caso di inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari relative alle comunicazioni alla Consob e al mercato descritte nel presente Regolamento, è applicabile ai sensi dell'art. 193 del TUF, nei confronti di società, enti o associazioni, una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro cinquemila a dieci milioni o, se superiore, fino al 5% del fatturato complessivo annuo. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima, salvo ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, del TUF relativa alla persona fisica che svolge attività giornalistica. Alla stessa pena soggiacciono le Persone Rilevanti in caso di inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari relative alle comunicazioni alla Consob e al mercato descritte nel presente Regolamento.

4.3 L'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzioni penali e amministrative (artt. 184-187-*sexies* del TUF) e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società (D. Lgs. 231/2001). In aggiunta, si segnala che in caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite alla Consob e alla Banca d'Italia, l'art. 170-*bis* del TUF prevede l'irrogazione di sanzioni penali quali la reclusione fino a due anni e la multa da Euro 10.000 ad Euro 200.000.

4.4 Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni.

4.5 Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

4.6 In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traducano in uno o più comportamenti direttamente sanzionati dall’Autorità Giudiziaria o da Consob, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine e costituirà causa di interruzione del rapporto in essere per giusta causa. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all’autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dal Gruppo.

5. Disposizioni finali

5.1 In ottemperanza al disposto dell’art. 19, comma 5, del MAR, ciascun Soggetto Rilevante dovrà notificare per iscritto alle Persone Strettamente Associate ad esso gli obblighi loro spettanti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di *internal dealing*, come descritti nel presente Regolamento, e conservare copia della notifica. I Soggetti Rilevanti s’impegnano, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1381 c.c., a far sì che le Persone Strettamente Associate ad essi adempiano correttamente agli obblighi loro spettanti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di *internal dealing*, come descritti nel presente Regolamento.

5.2 In ottemperanza al disposto dell’art. 152-*octies*, comma 6, del Regolamento Emittenti, ciascun Azionista Rilevante dovrà notificare per iscritto alle Persone Strettamente Associate ad esso gli obblighi loro spettanti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di *internal dealing*, come descritti nel presente Regolamento, e conservare copia di suddetta notifica. Gli Azionisti Rilevanti s’impegnano, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1381 c.c., a far sì che le Persone Strettamente Associate ad essi adempiano correttamente agli obblighi loro spettanti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di *internal dealing*, come descritti nel presente Regolamento.

5.3 I dati personali delle Persone Rilevanti (i “**Dati Personali**”) saranno oggetto di trattamento nei termini e ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla presente Procedura e dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

5.4 La presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata dal consiglio di amministrazione della Società. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura dell’amministratore delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

ALLEGATO A

Dichiarazione di presa di conoscenza ed accettazione del Regolamento

Il sottoscritto _____ residente in _____ nella sua qualità di [Soggetto Rilevante/Azionista Rilevante] preso atto di essere incluso nell'elenco delle Persone Rilevanti, ai sensi del Regolamento di *Internal Dealing* adottato da Unieuro S.p.A. (rispettivamente, il “**Regolamento**” e la “**Società**”)

dichiara

- di aver ricevuto copia del Regolamento, di averne preso visione e di accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;
- di impegnarsi a notificare per iscritto alle Persone Strettamente Associate ad esso riconducibili gli obblighi loro spettanti ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di *internal dealing* e del Regolamento e di conservarne copia. A tal proposito, indica di seguito i seguenti nominativi come Persone Strettamente Associate [al Soggetto Rilevante/all’Azionista Rilevante]

Cognome e nome/ Denominazione sociale (*)	Luogo e data di nascita/Indirizzo della sede sociale(*)	Codice fiscale	Tipo di legame

(*) Per le persone giuridiche.

- di impegnarsi a osservare le disposizioni contenute nel Regolamento e a notificare le Operazioni [dei Soggetti Rilevanti/degli Azionisti Rilevanti] secondo quanto previsto nel Regolamento (nonché a far sì che le Persone Strettamente Associate ad esso riconducibili adempiano puntualmente agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente in materia di *internal dealing* e dal Regolamento);
- i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura:

_____;
- di aver ricevuto dalla Società, in qualità di titolare del trattamento dei Dati Personali, l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Luogo e data

Firma

ALLEGATO B

SCHEMA DI COMUNICAZIONE PER I SOGGETTI RILEVANTI E LE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE AD ESSI ⁽¹⁾

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla Persona Strettamente Legata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente]</i> <i>[Per le persone strettamente Associate,</i> — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.</i>

⁽¹⁾ La Comunicazione dovrà essere trasmessa secondo le modalità previste dalla Comunicazione CONSOB n. 0061330 del 1° luglio 2016 e cioè *via* PEC, all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o *via* posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it. È necessario specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

4	1.2. Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario e tipo di strumento. Codice di identificazione	<p>— <i>Indicare la natura dello strumento:</i></p> <p>— un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</p> <p>— <i>Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE)</i></p>
b)	Natura dell'operazione	<p><i>Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i></p> <p><i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni</i></p>
c)		Prezzo/i
		Volume/i
		<p><i>Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.</i></p>

d)	<p>Informazioni aggregate</p> <ul style="list-style-type: none"> — Volume aggregate — Prezzo 	<p><i>I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — si riferiscono alio stesso strumento finanziario; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>
e)	Data dell'operazione	<p><i>Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC</i></p>
f)	Luogo dell'operazione	<p><i>Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».</i></p>

ALLEGATO C

SCHEMA DI COMUNICAZIONE PER GLI AZIONISTI RILEVANTI E LE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE AD ESSI

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato

1	Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata	
a) ¹	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
2	Motivo della notifica	
a)	Motivo della notifica	Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato: <input type="checkbox"/> Soggetto che controlla l'emittente quotato: <input type="checkbox"/> ----- Soggetto strettamente legato <input type="checkbox"/> Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: <i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
b) ²	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale: <input type="checkbox"/> Modifica della precedente notifica Motivo della modifica:

¹ Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

² [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

3	Dati relativi all'emittente					
a) ³	Nome					
b) ⁴	LEI					
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate					
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione					
b) ⁵	Natura dell'operazione					
c) ⁶	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d) ⁷	Data dell'operazione					
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: <input type="checkbox"/>				

³ [Nome completo dell'entità.]

⁴ [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

⁵ [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

⁶ [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

⁷ [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]